

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 119/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 31 agosto 2015;
- ritenuto opportuno modificare gli artt. 26 e 30, comma 29, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare la modifica agli artt. 26 e 30, comma 29, del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

## CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<p><b>Art. 26</b> <b>Amnistia, riabilitazione e indulto</b></p> <p>1. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere amnistia o indulto.</p> <p>2. La delibera del Consiglio federale per la concessione di amnistia e indulto è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. L'amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l'esecuzione, oltre a eliminare gli effetti accessori. L'indulto estingue, commuta o riduce la sanzione.</p> <p>3. I soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che dal fatto che ha cagionato la dichiarazione di preclusione l'interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;</li> <li>b) che l'interessato produca una auto dichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;</li> <li>c) che ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sia più ripetuta.</li> </ul> <p>4. Le presenti disposizioni non si applicano per le violazioni della disciplina antidoping e per le relative sanzioni.</p>	<p><b>Art. 26</b> <b>Amnistia, riabilitazione e indulto</b></p> <p>1. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere amnistia o indulto.</p> <p>2. La delibera del Consiglio federale per la concessione di amnistia e indulto è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. L'amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l'esecuzione, oltre a eliminare gli effetti accessori. L'indulto estingue, commuta o riduce la sanzione.</p> <p>3. <b>I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte Federale di appello a sezioni unite.</b> La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>che dal fatto che ha cagionato la sanzione</b> l'interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;</li> <li>b) che l'interessato produca una auto dichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;</li> <li>c) che ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sia più ripetuta.</li> </ul> <p>4. Le presenti disposizioni non si applicano per le violazioni della disciplina antidoping e per le relative sanzioni.</p>

<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<p><b>Art. 30</b> <b>Tribunale federale</b></p> <p style="text-align: center;">...OMISSIS...</p> <p>26. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - è composto dal Presidente, un Vice presidente e da almeno quattro componenti.</p> <p>27. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o un Vice Presidente.</p> <p>28. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - ha competenza a giudicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 14;</li> <li>b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF;</li> <li>c) sulle controversie concernenti il premio alla carriera di cui all'art. 99 bis delle NOIF.</li> </ul> <p>29. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica, in ultima istanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sulle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle NOIF;</li> <li>b) sulle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali della LND, di cui all'art. 94 ter delle NOIF.</li> </ul> <p style="text-align: center;">...OMISSIS...</p>	<p><b>Art. 30</b> <b>Tribunale federale</b></p> <p style="text-align: center;">...OMISSIS...</p> <p>26. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - è composto dal Presidente, un Vice presidente e da almeno quattro componenti.</p> <p>27. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o un Vice Presidente.</p> <p>28. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - ha competenza a giudicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 14;</li> <li>b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF;</li> <li>c) sulle controversie concernenti il premio alla carriera di cui all'art. 99 bis delle NOIF.</li> </ul> <p>29. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica, in ultima istanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sulle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle NOIF;</li> <li>b) sulle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali della LND, di cui all'art. 94 ter delle NOIF.</li> <li><b>c) sulle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva, di cui all'art. 94 quater delle NOIF.</b></li> </ul> <p style="text-align: center;">...OMISSIS...</p>